

Progetto Sicurezza

Periodico di informazione, formazione e prevenzione infortuni
della Scuola Edile della provincia di Modena

in edilizia

Anno XVI - n 5 - 2006

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C Legge n. 662/96 Aut. Filiale EPI di Modena - tassa riscossa - tax percue

Rumore, occhio alle novità

Cinque pagine sulle norme in vigore
dal 15 dicembre 2006

Una ricerca sulla posa dei solai

Tutto quello che bisogna sapere
per lavorare in sicurezza



Cantieri, l'irregolarità è la regola

Dati sconcertanti dai controlli
di Aziende Usl e polizia municipale



ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI



Associazione Costruttori Edili e Complementari
della Provincia di Modena

Via Bellinzona, 27/a - Modena - Tel. 059.448.351 - Fax 059.448.330 - www.unioneindustriali.mo.it - e-mail: edili@unioneindustriali.mo.it



Collegio Imprenditori Edili - Via Pier Paolo Pasolini, 15 - Modena - Tel. 059.341.233 - Fax 059.342.682 - e-mail: info@apiedili.it



Via Giardini, 45 Modena - Tel. 059.216.146 - Fax 059.433.405 - www.agci-emr.org - e-mail: agcimo@tsc4.com



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Unione delle Costruzioni

Via Malavolti, 27 - Modena - Tel. 059.418.111 - Fax 059.418.598 - www.mo.cna.it - e-mail: monticelli@mo.cna.it



Via Emilia Ovest, 775 - Modena - Tel. 059.893.111 - Fax 059.828.097 - www.lapam.mo.it - e-mail: webmaster@lapam.mo.it



Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa) - Modena - Tel. 059.384.011 - Fax 059.384.715 - e-mail: modena@confcooperative.it



Modena

Settore Cooperative Costruzioni - Via Fabriani, 120 - Modena - Tel. 059.403.011 - Fax 059.244.690 - www.modena.legacoop.it - e-mail: info@modena.legacoop.it



Via L. da Vinci, 5 - Modena - Tel. 059.345.760 - Fax 059.345.760 - e-mail: fenealmo@libero.it



Via Rainusso, 56/58 - Modena - Tel. 059.890.855 - Fax 059.335.716 - www.cislmodena.org - e-mail: filca_modena@cisl.it



FILLEA - CGIL Costruzioni e Legno

Piazza Cittadella, 36 - Modena - Tel. 059.326.246 - fax 059.241.671 - www.cgilmodena.it - e-mail: filleamo@er.cgil.it



L'istruzione scolastica decisiva per i giovani e il Paese

Un cantiere per la scuola

I politici si impegnino a rilanciare e qualificare la formazione primaria dei futuri lavoratori

di Alessandro Dondi*

La formazione professionale deve avere un ruolo autonomo dalla formazione scolastica, ma al contempo è necessario che entrambe siano in grado di offrire, alla carriera d'apprendimento dell'allievo, percorsi caratterizzati da forte capacità di integrazione e completamento. In altre parole un percorso di formazione professionale è tanto più efficace se si innesta su di un percorso di formazione scolastica (concluso o in essere) in grado di completare e arricchire il curriculum individuale dell'allievo favorendone l'inserimento, l'affermazione e la qualificazione nel mondo del lavoro. In tal senso un'efficace preparazione scolastica risulta essere una prerogativa importante per una altrettanto efficace formazione professionale.

Ma se parliamo di formazione scolastica non possiamo dimenticare i problemi che il mondo della scuola ha nel nostro Paese. I ritardi della nostra scuola, come i problemi e i risultati che in essa si producono, sono davanti agli occhi di tutti. I confronti con gli altri Paesi europei, e soprattutto con i nostri più diretti competitori, ci vedono sempre perdenti sia in termini di efficaci investimenti che di risultati prodotti in numero di allievi che completano i cicli didattici e di preparazione degli stessi.

Par di capire che vi sia consapevolezza di tali limiti nella nostra classe politica. Infatti non vi è governo e/o ministro competente che sulla materia non avanzi e lavori per una propria ricetta.

Quello che a dir poco disorienta è che il più delle volte non c'è coerenza tra una ricetta e l'altra; anzi appaiono in netta contrapposizione tanto che, è cosa anche degli ultimi tempi, il nuovo ministro azzera quanto fatto dal suo predecessore. Questa "schizofrenia politica" crea una incertezza di fondo che contribuisce a demotivare coloro che nella scuola devono vivere e lavorare, siano essi studenti o personale docente.

In altre parole appare evidente come la politica abbia fatto diventare la scuola uno dei propri "campi di battaglia" preferiti in cui misurare tesi contrapposte da far prevalere l'una sull'altra a suon di maggioranza.

Al contrario un argomento di tale importanza come la formazione dei giovani del nostro Paese, in altre parole il nostro futuro, non può essere relegato alle diatribe politiche tra questo e quell'altro schieramento. Sul tema della scuola e della formazione delle nostre generazioni future dovrebbe al contrario svilupparsi una vera e seria capacità bi-partisan per aprire un "cantiere riformista" in grado di dare una prospettiva certa e condivisa al mondo dell'istruzione e, come tale, offrire un orizzonte di riferimento per tutti gli operatori cui appaia ben chiaro il traguardo da raggiungere.

Solo con questa prospettiva prendono forza e possono affermarsi anche i necessari interventi per pretendere efficacia ed efficienza sia alle strutture che agli operatori che in esse lavorano.

Se non sono chiari e condivisi gli obiettivi fondamentali il rischio

è sempre quello di vedere la scuola come quel campo di battaglia di cui sopra in cui le parti, sulle reciproche convenienze e poteri contrattuali, svolgono ruoli di interdizione rispetto alle opzioni altrui in una logica di difesa corporativa di questo o quell'interesse. Il tutto, mi sento di dire, con un inevitabile danneggiato diretto: il giovane allievo, e uno indiretto, ma neanche tanto: il futuro del nostro Paese.

* Direttore della Scuola Edile di Modena

Progetto Sicurezza in Edilizia
Periodico
della Scuola Edile di Modena
via dei Tipografi, 24
41100 Modena
Tel. 059/283511
Fax 059/281502
edilform@scuolaedilemodena.it

Direttore responsabile
Alessandro Dondi

Redazione
Silvio Cortesi

Foto
Roberto Brancolini

**Progetto grafico
e impaginazione**
Sergio Bezzanti

Impianti e stampa
TEM via Sassi, 46 - Modena

Anno XVI
N° 5 - 2006

Autorizzazione Tribunale di Modena
n.1067 del 6/3/91

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma
20/C Legge n.662/96
Aut. Filiale EPI di Modena
Tassa riscossa

Seconda campagna sulla sicurezza delle Ausl di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza

Cantieri, l'irregolarità è di casa

Gli ispettori hanno visitato 212 siti, la metà dei quali è stata sanzionata

Un cantiere edile su due irregolare e sanzionato perché inosservante delle norme sulla sicurezza, con pericolo immediato per i lavoratori. È il risultato della seconda campagna di controlli congiunti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spsal) delle Aziende Usl di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, associate per alcune iniziative nell'Area Vasta Emilia Nord. Questa seconda campagna è stata effettuata dal 25 al 29 settembre, in cantieri diversi rispetto alla prima (condotta nel giugno scorso, 44 per cento allora quelli irregolari).



Anche i vigili urbani controllano

1 50 cantieri edili visitati, dieci segnalazioni inviate al Spsal dell'Ausl di Modena per cantieri edili non in regola con le norme di sicurezza e la denuncia di undici abusi penali. Sono i dati più significativi degli interventi effettuati dal personale del Nucleo polizia edilizia della polizia municipale di Modena nel primo semestre del 2006. Sono state sessanta le indagini in materia di edilizia delegate dalla magistratura, 200 gli esposti effettuati dai cittadini; le violazioni al Regolamento urbanistico edilizio sono risultate 108. Le risposte a esposti presentati dai cittadini hanno riguardato la rumorosità dei cantieri, denunce di opere edili abusive, pericoli riguardanti caduta di intonaco, cornicioni, perdite d'acqua e dissesti statici.

Complessivamente sono stati ispezionati 212 cantieri (dove operavano 328 imprese con 985 addetti complessivi, di cui 319 lavoratori autonomi). Ne sono stati contravvenzionati 114 (pari al 54 per cento); le sanzioni ammontano a oltre 560mila euro.

I controlli hanno riguardato ancora i rischi di caduta dall'alto e di sprofondamento e seppellimento negli scavi che, notoriamente, sono le principali cause di infortunio grave e di morte. Inoltre, in questa occasione, la vigilanza è stata estesa ai requisiti dell'impianto elettrico e alla sicurezza delle macchine da cantiere.

Nella provincia di Modena sono stati controllati sessanta cantieri in cui operavano (al momento del controllo) cento imprese, per complessivi 261 addetti, 35 dei quali lavoratori autonomi.

Nella metà dei cantieri le carenze erano tali da comportare immediato pericolo per i lavoratori; sono stati

redatti 61 verbali di contravvenzione, corrispondenti a 89 violazioni, e sono state comminate sanzioni per un totale di 261mila euro. L'analisi delle violazioni conferma con forza che i cantieri sono luoghi di lavoro a elevato rischio di caduta dall'alto, a causa della mancata predisposizione o inadeguatezza di ponteggi, parapetti e armature degli scavi. Il 58 per cento dei ponteggi presentava, infatti, irregolarità di diversa natura; nel 68 per cento dei lavori sui tetti le protezioni contro la caduta erano inadeguate o totalmente mancanti e più della metà delle aperture nel vuoto è risultata priva di protezioni. Pericoloso anche il 35 per cento degli scavi.

Per quanto riguarda la mancata predisposizione di efficaci misure contro la caduta dall'alto, il dato modenese è numericamente più severo rispetto a quanto emerso nelle altre province, ma in tutti i 212 cantieri di Modena, Parma, Reggio e Piacenza la situa-

zione è ugualmente preoccupante: il 44 per cento dei ponteggi controllati è risultato irregolare e più della metà dei lavori sui tetti era eseguito in condizioni pericolose.

Il fatto è particolarmente grave in quanto, benché l'attuale legislazione abbia introdotto nuove figure specificatamente deputate a promuovere la sicurezza, le misure disattese sono quelle già previste dalle leggi risalenti agli anni Cinquanta e certamente note a tutti i soggetti che operano in cantiere.

Migliore appare la situazione relativa agli impianti elettrici e alle macchine da cantiere. Gli impianti elettrici vengono generalmente installati da imprese abilitate e le carenze riscontrate (quattro casi su 53 impianti verificati) derivano dall'insufficiente manutenzione durante la vita del cantiere.

Per quanto riguarda le macchine, è evidente che nel corso degli anni è avvenuto un consistente rinnovamento delle stesse, con sostituzione di quelle vecchie e insicure con macchine nuove dotate dei necessari presidi di sicurezza. L'unica criticità, concordemente riscontrata nelle quattro province, riguarda la rimozione del riparo superiore della lama delle seghe circolari dovuta, in parte alla prassi consolidata del non utilizzo in quanto scomoda, ma anche, spesso, alle inadeguate caratteristiche costruttive che ne rendono difficoltoso l'uso.

Il Servizio Impiantistico Antinfortunistico (Sia) dell'Azienda Usl di Modena ha verificato tredici gru da cantiere, tutte risultate efficienti. Complessivamente le carenze riscontrate sono coerenti con i dati statistici che individuano, nel settore edile, la caduta dall'alto come prima causa di infortunio grave e mortale e l'utilizzo delle seghe circolari come la principale causa di lesioni gravi da macchine.

Questa nuova azione di vigilanza riconferma, inoltre, l'avanzato processo di destrutturazione delle imprese: il numero medio di dipendenti presenti nei cantieri delle cento imprese controllate in questa settimana è di soli 2,6 lavoratori. La scarsa consistenza delle imprese influenza negativamente le capacità organizzative e tecniche delle stesse ad attuare le misure di sicurezza.

Si osserva, come nella scorsa campagna, l'evidenza del ricorso sistematico alla catena dei subappalti verso imprese sempre più piccole e l'esplosione

Ricordate il tesserino

Con la circolare n° 111 del 13 ottobre 2006, l'Inps ha reso operative le disposizioni, previste dall'articolo 36 bis della legge 248/2006 (decreto legge Bersani), riguardanti gli interventi di contrasto al lavoro nero, di recupero contributivo e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro nel settore dell'edilizia, per quanto compete l'attività del personale ispettivo dell'Istituto. Tra le norme stabilite dal decreto, ricordiamo l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare l'assunzione del lavoratore il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro e di dotare di un tesserino di riconoscimento tutto il personale occupato nei cantieri. Per i datori di lavoro inadempienti sono previste multe fino a 12mila euro per ciascun lavoratore non in regola. Sanzioni sono previste anche per i lavoratori dei cantieri non in regola con le nuove disposizioni; per esempio, il lavoratore che non espone la tessera di riconoscimento, sebbene munito del documento, è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

del fenomeno degli artigiani senza dipendenti (13 per cento nei cantieri controllati).

A livello nazionale problemi analoghi a questi, unitamente alla irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare il lavoro nero, hanno indotto il legislatore a intervenire emanando un'apposita normativa: è del 1° ottobre l'entrata in vigore di una serie di misure tese a contrastare il fenomeno, contenute nel cosiddetto "decreto Bersani" (v box giallo).

Il Spsal dell'Azienda Usl di Modena - di concerto con quelli di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - proseguirà l'intensivo controllo delle condizioni di sicurezza nei cantieri edili ripetendo periodicamente analoghe campagne straordinarie di vigilanza, al fine di contrastare la diffusa inosservanza delle misure di sicurezza. Contestualmente intensificherà le attività di assistenza e informazione alle imprese e ai lavoratori per promuovere la cultura della prevenzione nei cantieri. Ricordiamo che il settore delle costruzioni edili rappresenta uno dei comparti produttivi storicamente più caratterizzati da elevati indici di rischio infortunistico. Alcuni dati per delineare sinteticamente il fenomeno nella provincia di Modena: il settore ha causato, negli ultimi 15 anni, mediamente 3,9 eventi mortali per anno, con un picco di nove casi nel 1996. Complessivamente più di un terzo degli infortuni mortali ha riguardato l'edilizia. La causa più frequente - come risulta dalle inchieste-infortunio che il Spsal del Dipartimento di Sanità

Pubblica dell'Azienda Usl effettua per conto della Procura della Repubblica - è la caduta dall'alto, seguita da schiacciamenti e folgorazioni. Gli infortuni denunciati all'Inail e indennizzati nell'anno 2004 sono stati 1.974; il dato del 2005 (pari a 1.729 infortuni) non è ancora stabile, dovendo l'Inail ancora definire 1.380 casi denunciati nell'intera gestione "industria e servizi". L'analisi degli indici infortunistici, che rapporta gli eventi al numero di persone esposte, evidenzia nell'arco degli anni un trend in riduzione; nonostante qualche segnale positivo il settore può e deve ancora migliorare in modo significativo le condizioni di sicurezza dei lavoratori.



Rumore, attenzione alle novità

C'è tempo fino al 15 dicembre 2006 per adeguare le relazioni di valutazione del rischio

Il 30 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs.195/2006 che, attuando la direttiva 2003/10 della Comunità europea, detta le nuove norme riguardanti l'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Il provvedimento ha previsto, a far data dal 14 giugno 2006, l'abrogazione del Capo IV del precedente D.Lgs.277/91 (artt.38-49) ed entra in vigore trascorsi sei mesi da tale data, pertanto dal 15 dicembre 2006. Entro questa data è importante che i datori di lavoro rivisitino la "valutazione del rischio" con particolare attenzione agli elementi modificati e/o innovativi introdotti dalla nuova norma. A questo proposito pubblichiamo di seguito (da pag. 7 a pag. 10) una scheda comparativa di cosa cambia e cosa fare per adeguarsi alla nuova norma.

Il nuovo decreto definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione.

Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi prendendo in considerazione una serie di fattori tra cui: il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; i valori limite di esposizione e i valori di azione; la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se, a seguito della valutazione, si riscontra che i valori inferiori di azione possono essere superati ($L_{EX,8h} = 80 \text{ dB(A)}$ o $p_{peak} = 135 \text{ dB(C)}$), si dovrà procedere a misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

La valutazione e la misurazione vanno ripetute almeno ogni quattro anni e in ogni caso il datore di lavoro aggiorna le valutazioni in occasione-

I valori limite di esposizione

sono quei valori che non devono mai essere superati e cioè:

- $L_{EX,8h} = 87 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 140 \text{ dB(C)}$

I valori inferiori e superiori d'azione sono quelli a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti.

- Valori superiori di azione:

$L_{EX,8h} = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 137 \text{ dB(C)}$

- Valori inferiori di azione:

$L_{EX,8h} = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 135 \text{ dB(C)}$

dove $L_{EX,8h}$ è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e p_{peak} è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza <<C>>.

di mutamenti significativi.

Se, a seguito della valutazione di rischi, risulta che vengono superati i valori superiori di azione ($L_{EX,8h} = 85 \text{ dB(A)}$ o $p_{peak} = 137 \text{ dB(C)}$), il datore di lavoro dovrà elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.

I luoghi di lavoro nei quali i valori superiori di azione possono essere superati vanno indicati da appositi segnali; l'accesso a tali aree, che devono essere delimitate, è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal livello di esposizione. È importante segnalare che l'art. 49 septies, comma 2, prevede che il datore di lavoro tenga conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali (Dpi) dell'udito indossati dal lavoratore ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Il datore di lavoro dovrà evitare che i valori limite di esposizione vengano superati adottando le misure indicate nel decreto.



Se, nonostante ciò, si individuano esposizioni superiori ai suddetti valori, il datore di lavoro adotterà misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individuerà le cause dell'esposizione eccessiva, modificherà le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Questa rappresenta un'importante novità rispetto al D.Lgs. 277/91 che prevedeva, nel caso di superamento dei valori limite di esposizione (90 dB(A) o 140 dB), la comunicazione, da parte del datore di lavoro, all'organo di vigilanza delle misure tecniche e organizzative applicate per riportare le esposizioni al di sotto di tali valori limite. Gli obblighi di informazione e formazione scattano al raggiungimento o al superamento dei valori inferiori di azione. Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione. Si fa notare

come, a differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 277/91, non ci sia l'obbligo di effettuare visite mediche periodiche con frequenza annuale o biennale; la periodicità della visita verrà stabilita dal medico competente. È possibile, come nel D.Lgs. 277/91, ricorrere alla deroga in casi particolari. L'apparato sanzionatorio è notevolmente ridimensionato rispetto a quanto previsto nel D.Lgs. 277/91. Infatti la mancata valutazione del rischio e la manca-

ta redazione del relativo documento comporta, per il datore di lavoro e per i dirigenti, l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3 a 8 milioni, mentre l'art. 50 del D.Lgs. 277/91 prevedeva l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 10 a 50 milioni. Si segnala che, essendo stato abrogato l'intero capo IV del D.Lgs. 277/91, viene abolito anche l'obbligo di iscrizione dei lavoratori nel Registro delle esposizioni.

Infine si sottolinea che conserva

tutta la sua validità l'art. 16 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (modalità di attuazione della valutazione del rumore), in cui si dice che nel settore delle costruzioni l'esposizione del lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

(fonte www.ance.it)

Tabella di confronto tra vecchie e nuove norme

	D.Lgs. n. 277/1991	D.Lgs. n. 195/06
Campo di applicazione	Determina i requisiti minimi di protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.	Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, i rischi per l'udito.
Valori di esposizione	Determina i valori limite di esposizione: a) >80 e >85 dB(A): informazione b) >85 e >90 dB(A): informazione, formazione, fornitura DPI e controllo sanitario; c) qualora l'esposizione quotidiana personale sia superiore a 90 dBA o il valore della pressione acustica istantanea non ponderata sia superiore a 140 dB (200Pa) occorre adottare misure preventive (informazione, formazione, fornitura DPI, segnaletica, controllo sanitario) e predisporre il "Registro degli esposti" con comunicazione all'organo di vigilanza.	Determina i valori minimi di esposizione il cui superamento è vietato; a) esposizione quotidiana personale superiore a 87dB(A); b) valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata "C" superiore a 140dB _C , ovvero $P_{peak} > 200Pa$. Determina altresì i valori a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti; a) valori inferiori di azione: > 80 dB(A) e >135 dB(A) [ovvero $P_{peak} > 112 Pa$] <85dB(A) e <137 dB(C) [ovvero $P_{peak} < 140 Pa$]: informazione, formazione e fornitura DPI; b) valori superiori di azione =85 dB(A) e =137 dB(C) [ovvero $P_{peak} > 140 Pa$]: informazione, formazione, fornitura DPI con obbligo di impiego, sorveglianza sanitaria.
Livello di esposizione giornaliera	I valori misurati fanno riferimento al livello di esposizione giornaliera al rumore (indicata come $L_{ep,d}$).	I valori misurati fanno riferimento al livello di esposizione giornaliera al rumore (indicata come $L_{EX,8h}$), considerando tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.
Livello di esposizione settimanale	Se l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata di lavoro all'altra, a causa delle caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa, è possibile	Laddove l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore

	sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale $L_{ep,w}$	con il livello di esposizione settimanale (indicata come $L_{EX,8h}$), a condizione che il livello di esposizione al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87dB(A) e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
Rumore impulsivo	Si tiene conto del valore della pressione acustica istantanea non ponderata, riferendosi al valore limite di 140 dB (200Pa).	Si tiene conto del rumore impulsivo, ovvero della pressione acustica di picco P_{peak} (definita come il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata "C"), per il quale sono previsti dei valori limite e dei valori di azione.
Valutazione dei rischi	Il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo. Tuttavia se i valori limite di esposizione al rumore sono superati [esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 90 dB(A) o valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200Pa)], occorre inviare una comunicazione all'organo di vigilanza.	Il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo, mantenendo i livelli di rumore sempre al di sotto dei valori minimi di esposizione. Tali valori non possono essere mai superati, tenendo conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali indossati dal lavoratore.
Registro degli esposti	I lavoratori esposti ad una esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 90 dB(A) o a una pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200Pa) devono essere annotati su apposito registro.	Non esiste più il registro degli esposti: i valori limite non possono mai essere superati.
Misure di prevenzione e protezione	Le misure di prevenzione e protezione devono ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.	Le misure di prevenzione e protezione devono ridurre i livelli di rumore al di sotto dei valori limite di esposizione.
Segnaletica	Deve essere predisposta la segnaletica in caso di superamento dei valori limiti di esposizione, ovvero 90 dB(A) e 140 dB (200Pa), con perimetrazione delle suddette aree a rischio e limitazione dell'accesso.	Devono essere apposti segnali laddove i lavoratori possono essere esposti al rumore al di sopra dei valori superiori di azione [85 dB(A) e 137 dB(C)], sempre con perimetrazione delle suddette aree a rischio e limitazione dell'accesso.
Formazione e informazione	I lavoratori esposti ad una esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 80 dB(A) devono essere informati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. I lavoratori esposti ad una esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dB(A) devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.	I lavoratori esposti a valori eguali o superiori ai valori inferiori di azione [80dB(A) e 137 dB(C)], devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro mette a disposizione i mezzi individuali di protezione dell'udito nel caso in cui l'esposizione quotidiana personale superi 85 dB(A). Se l'esposizione quotidiana personale supera 90dB(A) i lavoratori devono impiegare i mezzi individuali di protezione dell'udito forniti loro dal datore di lavoro. I mezzi individuali di protezione sono considerati adeguati ai fini della presente norma se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale o inferiore a quello derivante da una esposizione quotidiana personale di 90 dB(A).

I DPI devono essere forniti nel caso in cui l'esposizione al rumore sia superiore ai valori inferiori di azione 80 dB(A) e 135 dB(C). Se l'esposizione al rumore è pari o superiore ai valori superiori di azione 85 dB(A) e 137 dB(C) i lavoratori devono impiegare i mezzi individuali di protezione dell'udito forniti loro dal datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria


I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dB(A) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità.

I lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione [85 dB(A) e 137 dB(C)] sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai livelli inferiori di azione [80dB(A) e 135 dB(C)], su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Periodicità della valutazione

Non specificata dal decreto. La valutazione va comunque ripetuta in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. La periodicità è determinata dalle linee guida predisposta dall'ISPESL [$< 80\text{dB(A)}$ ogni cinque anni; $> 80\text{dB(A)}$ ogni tre anni].

La valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno quadriennale e in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.



Sanzioni

L'art. 50, comma I lettera a), del D.Lgs. n. 277/1991 prevede che i datori di lavoro e i dirigenti siano puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 40, comma 1 (valutazione del rumore durante il lavoro), 2 (misurazione dei livelli di rumore), 3 e 5 (ripetizione della valutazione e della misurazione), 4 (utilizzo di metodi e strumentazioni adeguati), 41, comma 1 (adozione di misure tecniche organizzative e procedurali), 43, commi 1, 2, 3 e 5 (fornitura dei dispositivi di protezione e verifica della loro adeguatezza), 45 (comunicazione all'organo di vigilanza del superamento dei valori limite di esposizione). Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservino le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 44, comma 7 (controllo sanitario), 46 (nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni) e 47, comma 3 (deroga per lavorazioni che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione quotidiana personale).

L'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 277/1991 prevede che i datori di lavoro e i dirigenti siano puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 40, comma 6 (stesura del rapporto di valutazione), 41, commi 2 e 3 (segnaletica e perimetrazione dei luoghi di lavoro in cui vengono superati i valori limite di esposizione), 42 (informazione e formazione dei lavoratori), 43, comma 6 (consultazione del RLS e dei lavoratori per la scelta dei dispositivi di protezione), 44 (controllo sanitario) e 49 (registro degli esposti).

L'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 277/1991 prevede che i datori di lavoro e i dirigenti siano puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 40, comma 7 (consultazione dei lavoratori e del RLS in materia di ripetizione della valutazione).

L'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, così come modificato dal nuovo decreto, prevede che il datore di lavoro sia punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per violazione dell'articolo 49-quinquies, commi 1 (valutazione del rischio da esposizione al rumore) e 6 (individuazione delle misure di prevenzione e protezione).

L'art. 89, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994 prevede che il datore di lavoro e il dirigente siano puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 49-quinquies, commi 2 (misurazione dei livelli di rumore), 3 (utilizzo di metodi e apparecchiature adeguate) e 7 (ripetizione quadriennale della valutazione e della misurazione); 49-septies, comma 1 (fornitura dei dispositivi di protezione); 49-octies (adozione di misure per limitare l'esposizione a valori superiori ai valori limiti); 49-nonies (informazione e formazione dei lavoratori); 49-decies, commi 1, 2 e 4 (sorveglianza sanitaria); 49-undecies, comma 3, secondo periodo (intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di concessione di deroghe).

Ad Ambiente Lavoro convegno sulle procedure di sicurezza

Primo: organizzarsi

Il 40 per cento degli infortuni si può evitare con una corretta organizzazione del lavoro

Nel 2005 in Italia sono stati denunciati all'Inail 939.460 infortuni - di cui 1.195 mortali - rispetto ai 966.699 del 2004 e ai 977.194 del 2003. Una buona parte di questi infortuni avrebbe potuto essere evitata con una corretta organizzazione del lavoro. I dati mostrano un trend positivo, ma al tempo stesso testimoniano come condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose costituiscono un obiettivo non ancora completamente raggiunto. In questi ultimi anni stiamo assistendo a una riduzione della percentuale di infortuni dovuta a carenza di sicurezza delle macchine e degli impianti, mentre sta aumentando la percentuale di infortuni legati a carenze organizzative (modalità operative, la manutenzione, la movimentazione, ecc.). Si tratta di quella parte di infortuni che possono essere prevenuti solamente attraverso interventi di tipo organizzativo, come l'informazione e la formazione dei lavoratori, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, il rispetto di corrette regole di comportamento. In altre parole le procedure di sicurezza.

Del tema si è parlato al convegno nazionale "Procedure di sicurezza - Progettazione, applicazione, verifica", organizzato il 12 ottobre a Modena nell'ambito della convention Ambiente Lavoro.

L'obiettivo del convegno è stato quello di fare il punto della situazione dopo un decennio di applicazione del D.Lgs. 626/94, per verificare quanto la gestione del rischio negli ambienti di lavoro faccia ricorso alle procedure di sicurezza e se queste siano integrazione o alternativa alle misure prettamente tecniche. È stato detto che il D.Lgs. 626/94, con le relative modifiche e integrazioni, ha aperto

la strada a un approccio diverso e di più ampio respiro rispetto a quanto veniva previsto dai decreti degli anni '50. Ora il datore di lavoro è il regista del sistema di sicurezza aziendale, colui cui spetta l'individuazione di misure procedurali, oltre a quelle tecniche e organizzative. I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro possono dare un contributo significativo alla riduzione del fenomeno infortunistico. Tra le principali cause di infortunio ci sono la carenza di manutenzione di macchinari e strutture, errori di manovra e coordinamento.

Secondo una stima condivisa a livello europeo, il 40 per cento degli infortuni avrebbe potuto essere evitato se fosse stata adottata una corretta e razionale organizzazione del lavoro: ciò significa che nel 2003 in Italia avremmo potuto avere 276mila infortuni in meno. Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ha costi elevatissimi, sia in termini di danni alle persone che in termini economici. Secondo il servizio statistico attuariale dell'Inail, nel 2003 i costi economici si sono aggirati intorno ai 41,63 miliardi di euro, pari al 3,2 per cento del Pil nazionale.

La bussola per orientarsi nel "sistema sicurezza" aziendale è costituito dalle procedure.

La predisposizione di procedure



sui luoghi di lavoro è ampiamente prevista dal D.Lgs. 626/94, che cita "disposizioni" e "misure organizzative" quali elementi fondamentali nella gestione e nel controllo del sistema sicurezza in azienda. Le procedure, pertanto, indicano le modalità per effettuare un lavoro quando questo può avere importanti conseguenze per la sicurezza delle persone, della qualità del prodotto e dell'ambiente.

L'elaborazione di una procedura deve avvenire assicurando il coinvolgimento di tutti coloro che svolgono realmente quel lavoro e che conoscono i relativi rischi. Non è indispensabile che la procedura elaborata sia contenuta in un documento scritto; è indispensabile, però, che sia a tutti nota affinché sia correttamente applicata.

Posa solai, tutto quello che bisogna sapere

A dicembre un convegno per presentare i risultati e condividere le procedure di sicurezza

Èrisaputo che il problema delle cadute dall'alto è il fattore di rischio che incide maggiormente sulla gravità degli infortuni nei cantieri. Alla luce di questa considerazione la Scuola Edile di Modena ha avviato una ricerca su un'attività specifica in cui è particolarmente presente il rischio di cadute dall'alto: la posa in opera dei diversi tipi di solai. Obiettivo della ricerca è arrivare alla definizione di procedure condivise per una posa corretta e conveniente. A questo proposito è stato costituito un gruppo di lavoro presso la Scuola, composto da collaboratori della Scuola stessa, tecnici di imprese costruttrici e utilizzatrici di solai, liberi professionisti, rappresentanti di diverse Aziende Usl.

Partendo dalle singole conoscenze ed esperienze, il gruppo si è confrontato sulle problematiche della posa, sulle soluzioni adottate e sulle relative procedure di sicurezza. Questo confronto ha portato all'individuazione di procedure di sicurezza da adottare nelle diverse situazioni che si sostanzieranno in forma di :

- materiale documentale (testo e soprattutto disegni, foto e grafici) utili ai fini dell'attività formativa svolta all'interno dei vari corsi della Scuola Edile, in particolare della specifica Area Sicurezza;
- esempi pratici con stima dei costi di determinate soluzioni progettuali, di tecnologie costruttive e di pianificazione lavori per la posa in opera di vari tipi di solaio normalmente utilizzati in edilizia, tese a evidenziare le soluzioni più sicure e altresì più

convenienti sotto il profilo economico;

- specifici articoli informativi, che troveranno spazio sia in questa rivista che sul portale Internet della Scuola stessa.

La metodologia di lavoro adottata per raggiungere gli obiettivi sopra descritti ha visto il gruppo di lavoro analizzare, con testo e disegni operativi, le varie fasi lavorative della posa in opera dei solai, distinguendo, in particolare, ai fini della sicurezza:

- posa in opera solaio a banchinaggio discontinuo con trave prefabbricati (di diverse forme, dimensioni e materiali) e pignatte (di diverse forme, dimensioni e materiali);
 - posa in opera solaio a banchinaggio discontinuo con pannelli prefabbricati (di diverse forme, dimensioni e materiali);
 - posa in opera di solaio di vario tipo (in latero cemento, in legno, in cemento armato, in acciaio e calcestruzzo) con banchinaggio continuo.
- Per ogni singola tipologia analizzata di posa in opera del solaio sono stati studiati:

1. che cosa si fa, con quali prodotti e materiali;
2. come lo si fa, descrivendo le tecnologie e le modalità operative possibili



per eseguire il lavoro e valutando attentamente cosa bisogna fare per realizzarlo in completa sicurezza;

3. i costi necessari in termini di materiali e mano d'opera, ivi incluse le valutazioni economiche per la fattiva applicazione delle misure preventive e protettive a garantire la sicurezza.

L'esito di questo importante lavoro sarà presentato dalla Scuola Edile di Modena in un convegno pubblico che si terrà nel prossimo mese di dicembre. Gli interessati a partecipare al convegno possono mandare una preiscrizione utilizzando i moduli scaricabili da www.scuolaedilemodena.it.

I preiscritti saranno poi ricontattati direttamente dalla Scuola per le precise modalità di partecipazione.

La proposta formativa per il 2007

Corsi per tutti

Nel rispetto della propria missione istituzionale di accrescere le competenze professionali nel settore dell'edilizia modenese, come ogni anno la Scuola Edile di Modena organizza corsi serali di formazione per le seguenti figure:

- PAVIMENTATORE
- MURATORE
- LETTURA DISEGNO
- GRUISTA
- OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.

Tutti i corsi, tenuti da docenti con elevata esperienza e conoscenza della materia trattata, si svolgeranno presso la sede della Scuola Edile, in via dei Tipografi 24 a Modena.

I corsi sono rivolti sia a personale già occupato nel settore edile e che vuole accrescere la propria professionalità, sia a personale in cerca di occupazione nel settore delle costruzioni. Tutti i corsi si caratterizzano per una forte componente pratica con esercitazioni nel cantiere-scuola e moduli specifici sulla prevenzione degli infortuni.

I corsi, gratuiti per i disoccupati e per i lavoratori di imprese iscritte alle Casse Edili di Modena, avranno inizio indicativamente nella seconda metà del mese di gennaio 2007 e saranno attivati al raggiungimento di almeno dodici partecipanti per ciascun corso. Gli interessati a partecipare a uno dei corsi elencati devono compilare in tutte le sue parti e far pervenire entro e non oltre il **15 dicembre 2006** la scheda di preiscrizione riportata qui a fianco, direttamente alla segreteria della Scuola (aperta nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00) o via fax al n. 059.281502.

Al fine di garantire la necessaria efficacia didattica saranno ammessi ai corsi al massimo diciotto partecipanti, selezionati anche in base all'ordine cronologico di arrivo alla Scuola della scheda di preiscrizione. Ai partecipanti che concludono positivamente il corso verrà rilasciato un attestato di frequenza .

Da consegnare entro e non oltre il 15 dicembre 2006
alla Scuola Edile - via dei Tipografi, 24 - 41100 Modena - fax 059 281502

SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO SERALE PER

apporre una croce in una sola casella corrispondente al corso prescelto

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | MURATORE | <input type="checkbox"/> | LETTURA DISEGNO |
| <input type="checkbox"/> | GRUISTA | <input type="checkbox"/> | PAVIMENTATORE |
| <input type="checkbox"/> | MACCHINE MOVIMENTO TERRA | | |

Cognome e Nome.....

Data di nascita..... Luogo di nascita.....

Codice fiscale

Indirizzo Via..... N..... Cap

CittàProv.

Tel..... Fax Cell.....

Titolo di Studio

Eventuali esperienze in cantiere

OCCUPATO . SI . NO .

Se SI azienda di appartenenza

Attività dell'azienda

Indirizzo azienda

Tel. Fax

Mansioni svolte in azienda

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003: Ai fini di consentire il corretto svolgimento delle attività previste nel corso e degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti il/la sottoscritto/a, avendo ricevuto piena informazione in merito all'applicazione del DL 196 del 2003 "Codice della Privacy" consente il trattamento dei dati personali.

Data

Firma.....

Un contratto ad armi pari

Dopo i sindacati anche le associazioni datoriali valutano positivamente i contenuti normativi ed economici dell'accordo

Emer Silingardi, responsabile politiche del lavoro Legacoop Modena

Un rinnovo contrattuale, come quello del settore edile, è di per sé un momento importante di verifica tra le parti riguardo lo stato e le problematiche del settore.



Una prassi contrattuale, instaurata già nel precedente rinnovo, vede positivamente sedute allo stesso tavolo tutte le

associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali del settore.

Ciò ha consentito un rinnovo contrattuale rapido, non sacrificando comunque le specificità e le diverse sensibilità presenti. Questa prassi ha, dal mio punto di vista, un grande valore in quanto consente lo sviluppo di una visione complessiva del settore e consolida una prassi condivisa nella gestione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuola Edile e Comitato paritetico sulla sicurezza).

Nel merito il nuovo contratto provinciale, oltre a definire nuovi livelli retributivi coerenti con gli accordi nazionali, (occorre a tale proposito riconoscere la coerenza di impostazione da parte dei sindacati), prevede importanti miglioramenti normativi per i lavoratori del settore.

Ma, al di là degli aspetti "tradizionali", il nuovo contratto provinciale delinea un approccio nuovo al tema della regolarità delle imprese e del lavoro, attraverso una politica

premiata nelle contribuzioni alle Casse Edili e un rafforzamento del ruolo del Ctp sul territorio. Questo aspetto, legato a un riconoscimento e una migliore agibilità degli Rlst (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul territorio), unitamente alle recenti norme legislative in materia di regolarità nei cantieri, penso incideranno positivamente nel migliorare le condizioni di lavoro e la regolarità nel settore.

Questo aspetto dovrebbe rimanere una costante nell'impegno delle parti e delle istituzioni per favorire, al di là del rinnovo contrattuale, una qualificazione del mercato e del lavoro in edilizia.

Gli enti paritetici presenti nel settore possono diventare luoghi importanti per il controllo e il monitoraggio sul mercato del lavoro. Anche le recenti norme legislative, che prevedono importanti novità sul tema della regolarità (sospensione dei lavori in caso di presenza di lavoratori irregolari, tessera di cantiere, nuova comunicazione di assunzione il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, ridefinizione della riduzione contributiva legata al Durc e controllo sul sub-appalto), propongono un nuovo impegno e ruolo agli enti paritetici, ferma restando la necessità che la loro attività non debordi dagli ambiti assegnati dalla legge e dai



contratti

Andrea Bertoni, presidente provinciale Cna Costruzioni

Il rinnovo contrattuale provinciale concluso in luglio è per la nostra associazione un accordo importante e che valutiamo positivamente, sia negli aspetti economici che in quelli normativi.

Ancora una volta la nostra provincia ha dimostrato che la scelta di un unico tavolo di concertazione tra le diverse parti sociali, accompagnata da un buon livello di relazioni sindacali consolidate nel tempo e dalla

volontà di riconoscere in concreto le reciproche esigenze, può condurre a concludere trattative anche complesse in tempi relativamente brevi, con uniformità di trattamento di imprese e lavoratori soggetti a diversi contratti e con buona soddisfazione delle parti stesse.

La soddisfazione è ancora maggiore se si considera che il rinnovo contrattuale è stata l'occasione per una riflessione complessiva sul sistema locale delle Casse Edili, sulla bilateralità, sulla sostenibilità della contribuzione, sulla regolarità del lavoro e sulla sicurezza.

Dalla condivisione di questi valori, oltre al maggiore riconoscimento in sede contrattuale del ruolo degli Rlst e alla ribadita importanza della formazione, è nata anche la scelta, da noi fortemente sostenuta, di premiare attraverso una riduzione contributiva le imprese che operano in condizioni di regolarità e sicurezza degli addetti. Non possiamo che rallegrarci di tale decisione, convinti da sempre che il mercato delle costruzioni debba essere caratterizzato da una leale competizione tra imprese regolari e non da preoccupanti fenomeni distorsivi che vanno a discapito della qualità, della sicurezza e delle garanzie non solo per i lavoratori e operatori, ma anche per i cittadini clienti delle imprese. La regolarità e la sicurezza non possono essere una volontaria scelta aziendale, ma devono essere una inderogabile scelta sociale di civiltà.

Alberto Belluzzi, responsabile provinciale Federazione edilizia di Lapam-Federimpresa

La nostra Federazione giudica positivamente le modalità e i contenuti del nuovo contratto integrativo recentemente siglato dalle parti sociali in provincia di Modena. Innanzi tutto va sottolineato come si sia arrivati a un accordo in tempi ragionevoli. Siamo tra le prime province in assoluto ad aver chiuso



la trattativa, raggiungendo questo obiettivo su un unico tavolo che ha visto riunite tutte le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori. Il

risultato più evidente è la sostanziale omogeneità dei contenuti e dei principali aspetti normativi.

Senza entrare nel merito tecnico, vale la pena sottolineare due aspetti innovativi dell'intesa.

Il primo riguarda la rivalutazione del Rlst (rappresentante lavoratori della sicurezza territoriale) i cui compiti e le modalità di attivazione sono stati ulteriormente precisati al fine di proseguire quell'attività di informazione e prevenzione in materia di sicurezza che tutti riconoscono essere una priorità. Il secondo aspetto innovativo attiene al sistema premiante introdotto per le imprese regolari che possono ottenere una riduzione del contributo Cassa Edili in virtù di una corretta applicazione contrattuale. Crediamo siano segnali importanti per la categoria nel suo complesso, poiché introducono un approccio positivo e propositivo al tema della sicurezza, visto in termini di opportunità per le imprese e non in termini puramente impositivi o burocratici come spesso avviene nel nostro paese.

Massimo Fogliani, Collegio Imprenditori Edili API Modena

Il rinnovo dell'integrativo provinciale edile, avvenuto nello scorso mese di luglio, ha visto per la seconda volta un tavolo unico di trattativa e cioè, pur nel rispetto delle singole autonomie e ruoli, tutte le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali trattare congiuntamente.



Come associazione riteniamo positivo tale metodo di confronto in quanto, soprattutto per ciò che riguarda la parte economica, si sono armonizzati i trattamenti salariali e questo dovrebbe contribuire, anche se solo in parte, a evitare concorrenze sleali nonché una mobilità esagerata di mano d'opera come si verificava in passato.

Possiamo esprimere soddisfazione anche per la riduzione del contributo Cassa Edile, soprattutto perché si è individuato un meccanismo che consente di premiare le imprese più regolari e rispettose delle normative contrattuali e di legge che inte-

ressano il settore. Infatti, mentre è prevista una riduzione generalizzata dello 0,25 per cento indistintamente per tutte le imprese, per quelle che posseggono i requisiti di regolarità individuati e stabiliti dall'integrativo è prevista un'ulteriore riduzione dello 0,40 per cento.

Altro punto ritenuto importante anche da noi è quello riguardante la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale (Rlst). Questa figura, già prevista nel precedente contratto integrativo per le aziende fino a quindici dipendenti, può essere nominato anche nelle aziende con più di quindici dipendenti che però si sono trovate nell'impossibilità di nominare o eleggere il proprio Rls interno. È una deroga prevista solo per il settore edile che, proprio per la sua specificità, spesso non trova all'interno delle singole aziende, personale disposto ad assumere questo incarico.

Marco Gigli, presidente settore costruzioni Confcooperative Modena



L'accordo provinciale appena firmato è oneroso per le cooperative. Abbiamo però deciso di corrispondere aumenti nelle misure

massime stabilite dal contratto nazionale perché ci rendiamo conto delle difficoltà economiche dei nostri soci. Questo è stato possibile perché abbiamo concordato una significativa riduzione dei contributi che le imprese pagano alla Cassa Edili per la mutualizzazione di alcuni istituti contrattuali. Per effetto dell'eliminazione di alcuni oneri impropri a carico delle cooperative il risparmio potrà arrivare anche al 20 per cento. Questa azione avrà effetti positivi anche sul contrasto al lavoro nero: infatti una parte di questi sgravi sarà collegata al rispetto delle regole in materia di contributi. È anche molto positivo che per la seconda volta il contratto sia stato firmato insieme da tutte le componenti datoriali (cooperazione, industria e artigianato).

In questo modo si è garantita la leale competizione tra le imprese e l'omogeneità di trattamento ai lavoratori.

FACCIAMO CRESCERE GLI UOMINI CHE FARANNO CRESCERE IL SETTORE EDILE

*... Siamo circondati
da prodotti edili,
ci muoviamo all'interno
di un mondo pieno
di manufatti edilizi;
il nostro universo
di riferimento,
potremmo dire,
è l'edilizia.*

da PIETRA
programma comunitario

**FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
PER GLI ADDETTI
DEL SETTORE EDILE**

**NORMATIVE
EUROPEE**

**NUOVE
TECNOLOGIE**

**QUALITÀ
CERTIFICATA**

SPECIALIZZAZIONI

**FORMAZIONE
SICUREZZA**

**SCUOLA
EDILE**
della provincia
di Modena

via dei Tipografi, 24 - 41100 Modena
Tel. 059 283511 - Fax 059 281502
e-mail: ediliformi@scuolaediledimodena.it

